



Decontribuzione Sud
Decisione della Commissione UE sulla proroga

Nota di Aggiornamento

3 luglio 2024



Sommario

1.	Proroga Decontribuzione Sud	2
2.	Caratteristiche della misura	2
3.	Effetti sul sistema produttivo e prospettive future	4

1. Proroga Decontribuzione Sud

L'esigenza di garantire la piena operatività della misura agevolativa c.d. Decontribuzione Sud, almeno fino alla fine dell'anno, ha spinto le Autorità italiane a notificare alla Commissione Europea, in data 18 giugno 2024, la richiesta di proroga.

In particolare, il Governo italiano ha proposto di:

- prorogare fino al 31 dicembre 2024 il periodo di contribuzione cui si applica la riduzione del contributo previdenziale per le imprese operanti nel Mezzogiorno;
- aumentare il bilancio di previsione di 2,9 miliardi di euro, stimando in questo modo l'impatto della proroga.

La Commissione europea, con la decisione C(2024) 4512 final del 25 giugno 2024, ha esteso l'applicabilità della decontribuzione in oggetto fino al 31 dicembre 2024 alle medesime condizioni finora vigenti, vale a dire con riferimento all'ambito territoriale di applicazione e all'aliquota dello sgravio pari al 30 per cento.

Al contempo, nella decisione la Commissione ha ribadito che le agevolazioni in questione saranno comunque concesse entro il limite temporale del 30 giugno 2024, in linea col Quadro temporaneo in materia di aiuti di stato. Sebbene vi sia ancora un margine di incertezza in proposito, questa precisazione - stando anche ai primi riscontri informali ricevuti dalle Autorità competenti - dovrebbe comportare l'applicazione di Decontribuzione Sud, fino al 31 dicembre 2024, ai (soli) dipendenti già attivi al 30 giugno 2024.

Come riportato nel documento della Commissione, la proroga richiesta "*resta necessaria, appropriata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro*" e "continua ad essere in linea con le condizioni stabilite" nelle norme europee sugli aiuti di stato.

Si tratta di un importante risultato del Sistema Confindustria, che aveva evidenziato a più riprese la necessità di assicurare continuità all'intervento ed evitarne l'interruzione a metà d'anno.

2. Caratteristiche della misura

Decontribuzione Sud, istituita nel 2020 (art. 27, co. 1, DL 104/2020) e prorogata dalla Legge di bilancio del 2021 (art. 1, co. 161, L 178/2020), è una misura agevolativa che punta a contenere le ricadute sociali derivanti dal COVID-19 in aree caratterizzate da gravi situazioni di disagio socio-economico e a garantire la tutela dei livelli occupazionali. Sono destinatari della misura i datori di lavoro privati con sede in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Si configura come uno sgravio contributivo per i datori di lavoro del settore privato operanti nelle regioni meridionali, cui è riconosciuta un'intensità decrescente nel tempo: stando alla

norma, infatti, il *décalage* prevede un esonero del 30 per cento della contribuzione previdenziale - a carico del datore di lavoro - fino al 2025, che poi diventa 20 per cento per il biennio 2026-27 e 10 per cento per gli anni 2028 e 2029.

Decontribuzione Sud è un aiuto di stato, sottoposto alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. Dalla sua istituzione ad oggi la misura è stata concessa nei limiti e alle condizioni del Quadro temporaneo Covid 1 e di quello sulla Crisi e la Transizione². Nel 2025 Decontribuzione Sud non potrà più trovare la propria base nel Quadro temporaneo per la Crisi e la Transizione, giunto a scadenza, e sarà necessario trovare una soluzione per garantirne l'applicazione per il periodo di vigenza individuato dalla Legge di bilancio 2021.

I rapporti incentivati sono quelli di lavoro subordinato, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle otto regioni sopra richiamate.

Questo esonero non prevede un massimale nell'importo per singolo lavoratore e non comporta variazioni dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per quanto riguarda il datore di lavoro, invece, il massimale di erogazione è pari a 2,25 milioni di euro, calcolato in accordo alle condizioni imposte dal Quadro temporaneo³.

In ragione dell'entità della misura di sgravio, lo stesso risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione di legge.

Questa forma di decontribuzione non può trovare applicazione in relazione ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, del lavoro domestico e del settore finanziario⁴.

¹ Comunicazione (2020/C 91 I/01) e successive modifiche.

² Comunicazione (2022/C 131 I/01) e successive modifiche.

³ La misura è stata autorizzata nei limiti e alle condizioni della Sezione 2.1 del Quadro temporaneo Crisi e Transizione. Il massimale di 2,25 milioni di euro deve essere rispettato sommando tutti gli aiuti, concessi ai sensi della medesima Sezione, ricevuti dall'"impresa unica", come definita dai Regolamenti *de minimis*.

⁴ La legge di Bilancio 2021 precisava che l'agevolazione non si applica inoltre: agli enti pubblici economici; agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; alle aziende speciali costituite anche in consorzio; ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici.

3. Effetti sul sistema produttivo e prospettive future

La misura si configura, dunque, come un aiuto al funzionamento, ossia non legato alle sole assunzioni, atto a stimolare il recupero dei divari di competitività che trovano le loro ragioni d'essere non solo nel mercato del lavoro nel Mezzogiorno, ma anche in tutta una serie di altri fattori strutturali, incluso il gap infrastrutturale.

A supporto dell'importanza dello strumento, rilevano alcuni dati: nell'ultimo anno per cui sono disponibili i dati (INPS 2023), la misura ha incentivato circa 3,2 milioni di rapporti di lavoro (il 63 per cento a tempo indeterminato), coinvolgendo circa 2,9 milioni di lavoratori.

Guardando poi all'effetto sulle nuove assunzioni e sulle variazioni contrattuali intercorse e agevolate al Sud (1,4 milioni nel 2023), emerge come:

- il 70 per cento (pari a un milione circa) è concentrato in Campania, Puglia e Sicilia;
- quasi un quarto dei rapporti instaurati è in imprese sopra i 100 dipendenti.

Nonostante sia stata legata ai vari Quadri temporanei che le hanno assicurato copertura rispetto alla disciplina sugli aiuti di Stato, non si può non sottolineare l'aspettativa alla continuità della stessa, che ha posto il tema al centro del dibattito nelle ultime settimane. Il venir meno a metà di quest'anno avrebbe rappresentato un segnale di scarsa attenzione rispetto a basilari esigenze di programmazione delle imprese, le quali avevano, in molti casi, già incorporato nei propri budget gli effetti della misura per l'intero 2024.

La proroga della misura è anche frutto dell'intenso lavoro portato avanti dal Sistema.

A completamento di quanto illustrato, vale la pena aggiungere che, a seguito delle sollecitazioni di Confindustria, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha dichiarato che il Governo intende negoziare con la Commissione, nei prossimi mesi, nuove modalità di applicazione della misura dal 2025, sempre in coerenza con la disciplina europea ma non alle medesime condizioni finora conosciute e, verosimilmente, più legate agli investimenti e ai connessi incrementi occupazionali.

C'è una chiara volontà, da parte di Confindustria, di contribuire alla proposizione di tale nuova misura strutturale, frutto di un lavoro congiunto tra le Aree, i Gruppi Tecnici e il Sistema territoriale. Tutto ciò nella consapevolezza che tale processo non potrà non innestarsi in un set di misure in grado di sostenere e rafforzare la traiettoria di rilancio dell'economia del Mezzogiorno.

Un intervento con un orizzonte lungo, di almeno tre-cinque anni, inserito in un quadro normativo certo, per permettere di pianificare investimenti di ampio respiro non solo alle imprese meridionali, ma anche a quelle del resto del Paese - e finanche estere - che intendano insediarsi.